

Legge regionale 15 luglio 2016 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica delle attività estrattive.

Art. 40

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge trova applicazione la normativa statale vigente in materia.
2. Il rinvio a leggi e regolamenti contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.